

GRIGLIA-TIPO PER LA VALUTAZIONE DELLA SUSSIDIARIETÀ E DELLA PROPORZIONALITÀ IN TUTTO IL CICLO DELLE POLITICHE

(Proposta dalla Task Force per la sussidiarietà e la proporzionalità e per “fare meno in modo più efficiente” nella relazione del 10 luglio 2018)

Istituzione*	
Titolo della proposta o dell’iniziativa	
Riferimenti istituzionali	

Finalità e illustrazione della griglia di valutazione

La griglia intende offrire un approccio condiviso e coerente per la valutazione della conformità di una determinata proposta o iniziativa ai principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dai trattati. Dovrebbe essere utilizzata dalla Commissione europea all’avvio delle proprie proposte, **dai parlamenti nazionali nella preparazione dei propri pareri motivati ai sensi del protocollo n. 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)** nonché dal Parlamento europeo e dal Consiglio nella loro veste di legislatori dell’UE. Dovrebbe essere utilizzata anche per iniziative di un gruppo di Stati membri, richieste della Corte di giustizia, raccomandazioni della Banca centrale europea e richieste della Banca europea per gli investimenti, intese all’adozione di un atto legislativo (articolo 3 del protocollo n. 2).

Il principio di sussidiarietà serve a determinare se l’azione dell’Unione sia giustificata nel quadro delle competenze concorrenti o di sostegno che le sono state attribuite ai sensi dei trattati, o se invece sia più appropriato che gli Stati membri agiscano al livello opportuno, nazionale, regionale o locale. Per superare il test di sussidiarietà occorre soddisfare contemporaneamente i due aspetti cumulativi della necessità dell’UE e del valore aggiunto dell’UE. Tali aspetti sono illustrati in maniera più approfondita di seguito.

Il principio di proporzionalità serve a garantire che l’intensità degli obblighi legislativi o dell’approccio di intervento corrispondano agli obiettivi previsti della politica o della legislazione. In altre parole il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione devono limitarsi a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi previsti.

Le valutazioni d’impatto preparate dalla Commissione europea a sostegno delle proprie proposte conterranno una valutazione della sussidiarietà e della proporzionalità. Inoltre ciascuna proposta della Commissione sarà accompagnata da una relazione che, a sua volta, illustri la valutazione della sussidiarietà e della proporzionalità effettuata dalla Commissione; si tratta di un requisito previsto dal protocollo n. 2 del TFUE, insieme alle prescrizioni di svolgere ampie consultazioni prima di proporre un atto legislativo, e di tener conto della dimensione locale e regionale dell’azione prevista.

La presente griglia di valutazione riguarda solo la sussidiarietà e la proporzionalità, ma le istituzioni che se ne valgono sono libere di aggiungere elementi che considerino utili per le proprie priorità e i propri processi interni. Per esempio è possibile adattare la griglia per inserirvi una valutazione dell’utilizzo, da parte della Commissione, degli strumenti per legiferare meglio, oppure gli aspetti politici delle proposte della Commissione.

*Non tutte le domande contenute in questa griglia-tipo per la valutazione sono pertinenti per tutte le istituzioni.

1. L'Unione può agire? Quali sono la base giuridica e la competenza dell'azione che l'Unione intende intraprendere?

1.1 Quali articoli del trattato sono utilizzati a sostegno della proposta legislativa o dell'iniziativa politica?

1.2 La competenza dell'Unione prevista da questo articolo del trattato è di natura esclusiva, concorrente o di sostegno?

La sussidiarietà non si applica ai settori d'intervento in cui l'Unione ha competenza esclusiva ai sensi dell'articolo 3 del TFUE. Esso costituisce la specifica base giuridica che determina se la proposta rientri nel meccanismo di controllo della sussidiarietà. L'articolo 4 del TFUE definisce i settori in cui la competenza è concorrente tra l'Unione e gli Stati membri; l'articolo 6 del TFUE definisce i settori in cui l'Unione dispone solamente di una competenza di sostegno nei confronti delle azioni degli Stati membri.

2. Principio di sussidiarietà: perché l'UE dovrebbe agire?

2.1 La proposta soddisfa i requisiti procedurali del protocollo n. 2?

- Prima di proporre l'atto, la Commissione ha effettuato ampie consultazioni?
- Esiste una scheda contenente elementi circostanziati, confortati da indicatori qualitativi e, ove possibile, quantitativi, che consenta di valutare se l'azione possa essere realizzata nel modo migliore a livello di Unione?

2.2 La relazione e le eventuali valutazioni d'impatto che accompagnano la proposta della Commissione contengono una motivazione adeguata della conformità al principio di sussidiarietà?

2.3. Sulla base delle risposte alle domande seguenti, gli obiettivi dell'azione proposta possono essere conseguiti in misura sufficiente dall'azione individuale degli Stati membri (necessità dell'azione dell'UE)?

(a)

I problemi affrontati presentano significativi/apprezzabili aspetti transnazionali/transfrontalieri?
Tali aspetti sono stati quantificati?

(b)

Un'azione nazionale o l'assenza di un'azione a livello UE contrasterebbero con gli obiettivi fondamentali del trattato o danneggerebbero in maniera significativa gli interessi di altri Stati membri?

(c)	In che misura gli Stati membri hanno la capacità o la possibilità di adottare misure appropriate?
(d)	In che modo il problema e le sue cause (per esempio esternalità negative, effetti di ricaduta) variano ai diversi livelli (nazionale, regionale e locale) dell'UE?
(e)	Il problema è diffuso in tutta l'Unione europea o è limitato ad alcuni Stati membri?
(f)	Gli Stati membri hanno difficoltà a raggiungere gli obiettivi della misura pianificata?
(g)	Come differiscono all'interno dell'UE le opinioni/le modalità operative preferite delle autorità nazionali, regionali e locali?
2.4 Sulla base delle risposte alle domande seguenti, gli obiettivi dell'azione proposta possono essere meglio conseguiti a livello di Unione a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione (valore aggiunto dell'UE)?	
(a)	L'azione a livello UE comporta benefici evidenti?
(b)	Vi sono economie di scala? Gli obiettivi possono essere conseguiti in maniera più efficiente a livello UE (maggiori benefici per costo unitario)? Il funzionamento del mercato interno ne sarà migliorato?
(c)	Quali sono i benefici della sostituzione di politiche e norme nazionali differenti con un approccio politico più omogeneo?
(d)	I benefici dell'azione a livello UE superano la perdita di competenze subita dagli Stati membri e dalle autorità locali e regionali (al di là dei costi e benefici dell'azione a livello nazionale, locale e regionale)?
(e)	Migliorerà la chiarezza giuridica per coloro che devono attuare la legislazione?

3. Proporzionalità: come dovrebbe agire l'UE?

3.1. La relazione e le eventuali valutazioni d'impatto che accompagnano la proposta della Commissione contengono una motivazione adeguata della proporzionalità della proposta e una scheda che consenta di valutare la conformità della proposta al principio di proporzionalità?

3.2 Sulla base delle risposte alle domande seguenti e delle informazioni ricavate da eventuali valutazioni d'impatto, dalla relazione o da altre fonti, l'azione proposta costituisce una modalità appropriata per conseguire gli obiettivi desiderati?

(a)

L'iniziativa è limitata agli aspetti che gli Stati membri non possono conseguire da soli in maniera soddisfacente, e in cui l'azione dell'Unione può dare risultati migliori?

(b)

La forma dell'azione dell'Unione (scelta dello strumento) è motivata, comporta la massima semplicità possibile, ed è coerente con il soddisfacente conseguimento e il rispetto degli obiettivi perseguiti (per esempio scelta fra regolamento, direttiva (quadro), raccomandazione, o metodi normativi alternativi come la coregolamentazione, ecc.)?

(c)

Nel conseguire in maniera soddisfacente gli obiettivi previsti, l'azione dell'Unione lascia il massimo margine di azione possibile alle decisioni nazionali? (Per esempio è possibile limitare l'azione europea a standard minimi, oppure utilizzare un approccio o uno strumento politico meno rigidi?).

(d)

L'iniziativa comporta costi finanziari o amministrativi per l'Unione, i governi nazionali, le autorità regionali o locali, gli operatori economici o i cittadini? Questi costi sono proporzionati all'obiettivo da conseguire?

(e)

Nel rispetto del diritto dell'Unione, sono state prese in considerazione le speciali circostanze che si rilevano nei singoli Stati membri?